

N.RG 10022 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

nella persona della dott.ssa Nicoletta Locorriere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. R.G. 10022/2023 promossa da

Serra Antonio Alberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro D'Ambrosio

RICORRENTE

Contro

Agenzia delle entrate- Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Refolo

RESISTENTE

e

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Epifani

RESISTENTE

Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento

Svolgimento del processo omesso ai sensi e per gli effetti dell'art.132 comma 2° n.4 c.p.c. così come novellato.

Alla pubblica udienza del 06 maggio 2026, previa discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto nella medesima udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via del tutto preliminare, si rileva la proponibilità della opposizione che risulta spiegata nei termini prescritti dalle disposizioni normative in materia.

Infatti, l'opposizione alla cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative o stradali deve presentarsi in forma diversa, a seconda dell'oggetto della contestazione, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a S.U. con ordinanza n. 22080/2017: *"se il ricorrente lamenta che la cartella di pagamento sia il primo atto di cui è venuto a conoscenza e, quindi, deduce l'omessa notifica degli atti precedenti su cui si fonda la cartella stessa, va presentata un'opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011 nel termine di 30 giorni dalla notifica, a pena d'inammissibilità; se il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione irrogante, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti successivi alla formazione del titolo e sopravvenuti alla notificazione, deve formulare un'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), senza limiti di tempo"*.



È altrettanto consolidato il principio in base al quale la suddetta azione va proposta innanzi al giudice del luogo di residenza del richiedente, luogo ove dovrebbe avvenire l'esecuzione.

Nel merito il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05920210015159818000, emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione di Lecce, a seguito di affidamento del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative al Codice della Strada del Comune di Lecce, notificata in data 26.06.2023, a mezzo servizio postale, dell'importo di € 566,20.

Si è costituita quindi l'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha eccepito l'infondatezza del ricorso nonché la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità. Anche il Comune di Lecce, si è costituito in giudizio, ha depositato gli atti relativi all'accertamento della violazione e ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Premesso che per la riscossione delle sanzioni pecuniarie si applicano la L. 24 novembre 1981, n. 689 e le disposizioni specifiche del Codice della Strada. L'art. 28 della legge 689/1981 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che l'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile. L'art. 209 del Codice della Strada conferma che la prescrizione per le sanzioni stradali è quinquennale e rinvia all'art. 28 della legge 689/1981. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che, per le sanzioni amministrative, la prescrizione è di cinque anni, salvo che la sanzione non sia stata cristallizzata in una sentenza passata in giudicato. (Cassazione n. 20955/2020)

In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data della violazione, salvo interruzione derivante da atti interruttivi ritualmente notificati, e determina l'estinzione del diritto alla riscossione in caso di superamento del predetto termine.

Ciò precisato e venendo allo specifico, sulla base dei principi e dei richiami di cui sopra, occorre evidenziare che in tema di notifiche degli atti ricade sull'Agente della Riscossione e sull'ente comunale dimostrare di aver notificato le cartelle di pagamento nonché il verbale posto a fondamento della cartella ed eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Orbene, nella fattispecie in esame, pur ritenendo rituale e documentata la notifica della cartella di pagamento n. 05920210015159818000, come da atti depositati, il credito in essa rappresentato si è estinto per prescrizione, perché, dalla contestazione del verbale di accertamento della violazione al codice della strada, avvenuta in data 21.10.2017, alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 26.03.2023, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, il termine di prescrizione quinquennale è ampiamente decorso.

Inoltre, l'ente comunale non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della comunicazione "pre-iscrizione a ruolo", asseritamente inviata all'odierno ricorrente ai fini interruttivi della prescrizione.

A ciò deve aggiungersi che, nessun rilievo può essere accordato alla sospensione della prescrizione eccepita, dalle parti resistenti, con riferimento alle prescrizioni covid, in quanto, la predetta sospensione non si ritiene applicabile al caso di specie.

Infatti, questo giudicante ritiene di aderire alla recente giurisprudenza di merito secondo cui: *"l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito il L. 27/2020 «riguarda (come recita il suo titolo) la "sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" e dunque si riferisce a situazioni nelle quali l'Ente abbia già emesso la cartella di pagamento (ovvero l'ingiunzione di pagamento alla quale il c. 2 del menzionato D.L. ha esteso la disciplina del comma 1) in forza della quale il contribuente debba effettuare un versamento e perciò*



riguarda unicamente le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella/ingiunzione che rende esigibili le somme da versare: difatti, il comma 1 della norma statuisce che: “sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/01/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”. (GdP Milano 30.01.2025)

E dunque, si tratta di fattispecie che nulla ha a che vedere con il caso di specie, nel quale, come risulta documentalmente provato, al momento dell’emissione del D.L. n.18/2020, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non aveva ancora emesso alcuna cartella di pagamento nei confronti dell’odierno ricorrente. Inoltre nessuna ragione, può derivare alla tesi dell’Agenzia delle Entrate che ritiene corretto dilatare sino al 31/12/2023 la scadenza del termine di prescrizione per cui è causa, dalla circostanza che il comma 1 dell’art. 68 D.L. 18/2020 richiami l’art. 12 del D.Lgs 159/2015 (e quindi anche il comma 2 di detta norma): ed infatti detto art. 12, presuppone che sia in corso un termine entro il quale il contribuente debba effettuare un versamento, che viene sospeso per effetto dell’evento eccezionale, con ciò determinandosi – parallelamente e per par condicio – anche la sospensione dell’attività dell’Ente della riscossione.

In estrema sintesi, per quel che concerne le sanzioni per violazione del Codice della Strada, il D.L. 18/20 ha sospeso i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento che erano già state emesse, ma non i termini di prescrizione per la loro emissione. Si rileva, altresì, che la stessa vale solo per la riscossione coattiva con titoli che sarebbero prescritti nel 2020/2021 e che vengono prorogati al 31/12/2023, circostanza che non ricorre nel caso di specie, come ribadito dalla nota giurisprudenza di merito, che applica la proroga solo all’anno del COVID il 2020 e rileva che la sospensione, riguarda i termini di riscossione per i carichi già affidati e non può sanare l’inerzia pluriennale nella richiesta del corrispettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell’opponente, valutato il valore della causa, l’attività processuale svolta e le spese vive desumibili dagli atti, mancando note spese, ponendo le medesime in solido a carico dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l’opposizione e per l’effetto,
 - dichiara estinto il diritto del Comune di Lecce e dell’Agente della Riscossione ad esigere il pagamento delle somme (spese e interessi compresi) relativamente alla cartella di pagamento n. 05920210015159818000.
 - dichiara inefficace la relativa iscrizione nei ruoli per le somme ivi contenute.
 - condanna, altresì, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di € 43,00 per esborsi e di € 278,00 per compenso professionale (€ 68,00 per studio controversia, € 68,00 per fase introduttiva; € 142,00=per fase decisionale), nonché 15% spese generali CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- Così deciso in Lecce, il 06 maggio 2026

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Nicoletta Locorriere

